



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **56**

in data **07/04/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **07 - sette** - del mese **aprile** alle ore **10:00** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (Legge 160/2019 art. 1 commi 816-836) E DEL CANONE MERCATALE (Legge 160/2019 commi Art. 1 837-847) PER L'ANNO 2022

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	NO
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **PRATISSOLI Alex**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che Giunta Comunale con delibera n. 26 del 22/02/2022 ha approvato lo schema di Bilancio di previsione Finanziario 2022-2024 ,la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e relativi allegati in cui si dava atto nelle premesse tra l'altro che:

- *entro il termine di approvazione dei Bilanci dovranno essere approvate eventuali modifiche a regolamento e tariffe del Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui commi 816-847 Legge 160/2019;*
- *che le previsioni di bilancio 2022 del canone unico sono state formulate in base all'andamento del primo anno di sperimentazione (2021) e sulla base delle novità normative - nel frattempo intervenute - rispetto alla originaria Legge 160/2019, in particolare nel rispetto dei commi 831 (cavi e condutture) e 831 bis (servizi di pubblica utilità e reti di infrastrutture di comunicazione elettronica) disposte rispettivamente dal DL 146/2021 e dal DL 77/2021;*

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Considerato:

1. Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/3/2022;
2. L'art. 3 comma 5-sexiesdecies del decreto legge 228 del 2021, come convertito dalla legge 15 del 2022, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti Locali al 31/5/2022 ed il comma 5-septiesdecies che autorizza l'esercizio provvisorio fino al termine precedente;

3. I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati sul sito Internet www.finanze.gov.it in quanto aventi ad oggetto entrate non tributarie e non rientrano pertanto nel campo di applicazione di cui all'art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011 che circoscrive tale obbligo espressamente alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni patrimoniali non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerato che:

- i commi 826 ed 827, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari e delle affissioni, mentre i successivi commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 ID del 29 marzo 2021 avente per oggetto “ *REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE(LEGGE 160/2019 Articolo 1 commi 816-836) DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO e del REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE (LEGGE 160/2019 Articolo 1 commi 837-845). DECORRENZA 1 GENNAIO 2021* “ sono stati approvati i regolamenti contenenti le modalità di applicazione dei canoni suddetti dando atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale avrebbe definito e approvato le tariffe dei canoni in oggetto nel rispetto dei Regolamenti approvati e delle indicazioni di cui all' art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 e del Consiglio al fine di assicurare una tendenziale invarianza di gettito;

-che con delibera Giunta Comunale n. 62 del 6/4/2021 si era proceduto ad approvare le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per l'anno 2021

-Che con delibera Consiglio Comunale n.44 del 21.3.2022 sono state approvate modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Vista la competenza della Giunta Comunale a definire le tariffe per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett.f e dell' art. 48 del TUEL come da Allegati "A- B -C" parti integranti e sostanziali della presente delibera tenuto conto in particolare che:

- che la modifica apportata all' art 36 Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di comunicazione del Regolamento Canone Unico recepisce inoltre quanto previsto dalla L. 77/2021 (art. 40 comma 5 ter) in merito all'importo del canone unico da applicare alle occupazioni in oggetto e che pertanto l'allegato "B" alla precedente deliberazione GC 2021/62 del 6/4/2021 relativo alle tariffe 2021 per le aree adibite a stazioni base di telefonia mobile non troverà più applicazione a partire dal 2022;

- che per quanto riguarda le affissioni il canone sara' determinato moltiplicando il foglio base pari a 70 x 100 per le tariffe , come da allegato "B" al presente atto;

- che l'art. 14 comma 5 del Regolamento sul canone unico prevede che le tariffe del canone di esposizione pubblicitaria sono stabilite, nell' ambito dei criteri e dei coefficienti minimi e massimi da applicarsi alla tariffa standard di cui art. 1 commi 826 e 827 Legge 160/2019 e indicati nei commi da 1 a 4 del medesimo art. 14, con apposita deliberazione di Giunta adottata entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

-che pertanto si ritiene di individuare i seguenti coefficienti da applicare alla tariffa standard di cui ai commi 826 e 827 Legge 160 /2019 all'interno dei minimi e massimi fissati nel art 14 del Regolamento, tenendo anche conto della modifica dei coefficienti minimi e massimi per installazione su suolo pubblico nella delibera di Consiglio Comunale del 21/03/2022 sopra richiamata :

Coefficiente base pubblicità permanente annuale	0,45	Art. 14 comma 1
---	------	-----------------

Superficie fiscale di un metro quadrato	0,65	Art. 14 comma 3 lettera a
Superficie fiscale tra 6 e 8,5 metri quadrati	1,2	Art. 14 comma 3 lettera a
Superficie fiscale maggiore di 9 metri quadrati	1,4	Art. 14 comma 3 lettera a
Pubblicità luminosa o illuminata	1,4	Art. 14 comma 3 lettera b
Località in categoria C-1 o visibilità da categoria C-1	2	Art. 14 comma 3 lettera d
Installazione su suolo pubblico	2,1	Art. 14 comma 3 lettera e
Veicoli dell'impresa portata superiore 3,5 T	1,25	Art. 14 comma 4 lettera b
Veicoli dell'impresa portata non superiore 3,5 T	0,82	Art. 14 comma 4 lettera b
Veicoli dell'impresa diversi dagli autoveicoli	0,4	Art. 14 comma 4 lettera b
Pannelli a programmazione elettronica	1,6	Art. 14 comma 4 lettera c
Coefficiente base pubblicità giornaliera	0,2	Art. 14 comma 1
Pannelli a programmazione elettronica giornaliera	0,74	Art. 14 comma 4 lettera c
Proiezioni luminose giornaliera	3,5	Art. 14 comma 4 lettera d
Aeromobili giornaliera	67	Art. 14 comma 4 lettera e
Palloncini frenati giornaliera	42	Art. 14 comma 4 lettera f
Pubblicità ambulante per persona giornaliera	2,8	Art. 14 comma 4 lettera g

- Che in base ai predetti coefficienti le tariffe del Canone di Esposizione pubblicitaria risultano come da Allegato "C" parte integrante e sostanziale della presente delibera ;

Dato altresì atto che con il presente atto si procede ad approvare le tariffe forfettarie relative ad alcune casistiche di attività riportate nell'allegato A ;

Richiamati:

- Il D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 160/2019

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di provvedimento espresso dalle dirigenti del Servizio Sportello Attività produttive e Edilizia e Servizio Entrate ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

- il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa le tariffe relative al canone mercatale e al canone unico patrimoniale di cui alla Legge 160/2019 come dai seguenti allegati parti integrante e sostanziale della presente delibera nonche' le tariffe forfettarie del Servizio Sportello attivita' produttive e edilizia di cui all'allegato A ;

Allegato A: tariffe canone mercatale e canone unico per occupazione suolo pubblico

Allegato B: tariffe Canone Unico pubbliche affissioni

Allegato C: tariffe canone Unico Esposizione Pubblicitaria

2) di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2022, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi di urgenza dovendo procedere alla bollettazione del dovuto quanto prima anche relativamente alle concessioni e autorizzazioni rilasciate a far tempo dal 1 gennaio 2022;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Con voti palesemente espressi

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

PRATISSOLI Alex

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano